

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI
ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE**

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta Daniela Caterina Grande

in relazione all'incarico di componente della commissione giudicatrice per *"Istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, del D. M. 72 del 31.03.2021 e della L. n. 241/1990 e s.m.i. per l'individuazione di n. 1 soggetto disponibile alla co-progettazione di una proposta di gestione del Cinema Teatro Magda Olivero nel periodo dal 01.09.2026 al 31.08.2032"*;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 6 bis;

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 35-bis;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare gli artt. 16 e 93;
- ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- ai fini di quanto previsto all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- dato atto del parere MIT n. 2007 del 23 maggio 2023 fornito dal Servizio Contratti Pubblici in merito alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di commissioni di gara e casi di incompatibilità e astensione;
- dato atto, inoltre, che le Faq Anac in materia di trasparenza <https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza-art.-15-d.lgs.-33/2013-> prevedono che: *"gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013"*.

DICHIARA

- ☒ di non incorrere in alcune delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

- ☒ che ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non ha riportato alcuna condanna, neppure pronunciata con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale – “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
- ☒ *(da compilare solo in caso di dipendenti pubblici)* che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- ☒ *(da compilare solo in caso di dipendenti pubblici)* di aver preso visione delle norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; e, in particolare, gli artt. 6, 7 e 14;
- ☐ *(da compilare limitatamente ai concorsi pubblici)* di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dell'incarico;
- ☐ *(da compilare limitatamente ai concorsi pubblici)* di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni di professionisti (art. 9, comma 3 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82);

DICHIARA ALTRESÌ

- ☒ di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023);
- ☒ di non aver fatto parte di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione (art. 93, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023);
- ☒ di non trovarsi in conflitto di interessi con uno degli operatori economici che partecipano alla procedura di aggiudicazione (art. 93, c.5, D.Lgs. n. 36/2023);
- ☒ che non sussistono nessuna delle situazioni di conflitto di interessi che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, né di trovarsi in altra condizione di conflitto di interessi (neppure potenziale) ex art. 6-bis della Legge n. 241/90. In particolare, che l'assunzione dell'incarico di membro della Commissione:
- i. non coinvolge interessi propri;
 - ii. non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - iii. non coinvolge interessi di soggetti o organizzazioni con cui si hanno causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - iv. non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui si è tutore, curatore, procuratore o agente;
 - v. non coinvolge interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- ☐ ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 quanto segue:
(crociare la dichiarazione di interesse)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione |
|-------------------------------------|---|

oppure

☐ di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

☐

Ente	Tipologia e oggetto dell'incarico conferito	Durata dell'incarico	Compenso annuo

☒ di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

oppure

☐ di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

Ente	Carica ricoperta	Durata della carica	Compenso parte fissa	Compenso parte variabile ¹

¹ Indicare l'importo unitario dell'eventuale gettone di presenza

☒ di non svolgere attività professionali

oppure

☐ di svolgere le seguenti attività professionali:

☒ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saluzzo;

☒ di essere consapevole che la presente dichiarazione e il proprio *curriculum vitae* saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interesse;

ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della concessione in caso di sopravvenienza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale;

a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui in possesso in ragione delle attività svolte, a non divulgarli e a non farne un uso illecito.

Il/La dichiarante deve firmare con firma digitale qualificata oppure allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.).

La dichiarante

Saluzzo, 21 luglio 2026.

N.B.: il curriculum occorre soltanto nei casi in cui l'interessato sia componente di commissione giudicatrice di gara o di concorso; la relativa pubblicazione è prevista soltanto in caso di componente a commissione di gara. In ogni caso il curriculum deve essere redatto senza indicazione dei dati c.d. personali non pubblicabili (fotografia, firma autografa, codice fiscale, residenza, dati di nascita, dati dei familiari, ecc.)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 241/90 – Art. 6-bis (Conflitto di interesse)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.Lgs. n. 165/2001 – Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici [comma così modificato dall'art. 1, c.1, legge 79/2022])

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. La disposizione prevista dal comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali)

omissis

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Art. 16 (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Art. 93 (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore"

COMUNE DI SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012)

Con riferimento all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi;

Acquisito il *curriculum vitae* dell'interessato/a ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico resa da DANIELA CATERINA GRANDE il 21.07.2026

SI ATTESTA

l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per quanto risulta a conoscenza.

La presente attestazione, unitamente al curriculum del soggetto interessato, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", per tre anni successivamente alla scadenza dell'incarico.

Saluzzo,

23/07/26

A large, thick black rectangular redaction mark covering the signature area.